

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento d'azienda infragruppo e riporto delle perdite fiscali

di Fabio Landuzzi, Sara Geslao

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

In un [precedente contributo](#), è stato affrontato il tema della **nuova disciplina generale del riporto delle perdite fiscali** nelle operazioni di **conferimento d'azienda** a seguito dell'introduzione nell'[art. 176, TUIR](#), del nuovo [comma 5-bis](#), con effetti decorrenti dalle operazioni perfezionate nel **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**. La norma, di carattere generale, deve essere poi coordinata con la **disciplina speciale** di cui all'[art. 177-ter, TUIR](#), intitolato "*Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo*", il cui [comma 1](#) prescrive che **i limiti e le condizioni** al riporto delle perdite fiscali – di cui all'[art. 176, comma 5-bis](#) – **non si applicano** qualora le operazioni si verifichino **all'interno dello stesso gruppo**, essendo tale quello costituito da **soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo**, ai sensi dell'[art. 2359, commi 1, n. 1\), e 2, c.c.](#), e in cui una **società controlla l'altra** o le altre società partecipanti alle operazioni, o tutte le **società partecipanti alle operazioni** sono controllate dallo stesso soggetto.

Tuttavia, la **disapplicazione dei limiti e delle condizioni per il riporto delle perdite fiscali** (come pure delle eccedenze di interessi passivi ex [art. 96, TUIR](#), e delle eccedenze ACE) opera solo per quelle conseguite in **periodi d'imposta nei quali le società erano già appartenenti allo stesso gruppo**, e per le perdite fiscali conseguite anteriormente, ma per le quali **hanno trovato applicazione**, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui le perdite si riferiscono, o successivamente, i **limiti e le condizioni di legge** (le c.d. **perdite omologate**). Il **D.M. 27 giugno 2025** ha dato attuazione alla previsione normativa.

Esiste una **disciplina transitoria** ([comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. n. 192/2024](#)): alle perdite conseguite **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 non si applicano le disposizioni**, di cui all'[art. 177-ter, TUIR](#). Di conseguenza, le **perdite maturate da una società fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2024 non potranno essere qualificate come "perdite infragruppo"** e saranno soggette alle **condizioni e ai limiti ordinari per il loro riporto**, anche qualora la società che ha in pancia le perdite **fosse destinataria di un conferimento d'azienda** da un'altra società del gruppo. Solo in caso di superamento dei test, dette perdite **potranno essere eleggibili alla qualifica di "perdite omologate"**.

Quindi, i limiti e le condizioni ordinarie per il riporto delle perdite fiscali **non si applicano**:

- alle **perdite conseguite dalla società destinataria di un conferimento d'azienda** in un periodo d'imposta in cui detta società era **già appartenente allo stesso gruppo della conferente**, e detta appartenenza permane anche al **momento di efficacia del conferimento** (c.d. perdite infragruppo liberamente compensabili);
- alle **perdite che non si qualificano come "perdite infragruppo"** ma che sono state assoggettate, all'atto dell'ingresso della **conferitaria nel gruppo della conferente**, o successivamente, ai limiti e alle condizioni di cui all' [**176, comma 5-bis**](#) (le c.d. **perdite omologate**).

Il Decreto Ministeriale chiarisce poi che:

- la **libera compensabilità delle "perdite infragruppo"** può essere esclusivamente riferita alle **perdite fiscali della conferitaria** che sono state da questa conseguite in **periodi d'imposta in cui essa e la conferente erano già appartenenti allo stesso gruppo** sin dall'inizio del periodo d'imposta di realizzazione delle **perdite fiscali**;
- le perdite fiscali realizzate dalla conferitaria in un periodo d'imposta in cui essa e la conferente **non erano parte dello stesso gruppo** sin dall'inizio del periodo d'imposta non si qualificano come "infragruppo" ma possono accedere alla libera compensabilità se, al momento dell'ingresso della conferitaria – che riporta le perdite – nel gruppo della conferente, o successivamente, esse vengono **sottoposte ai test di vitalità e del patrimonio netto, superandoli** positivamente, essendo così qualificate come **"perdite omologate"**; oppure, a seguito del **positivo esperimento della procedura di interpello**.

Quindi, la **"omologazione" delle perdite** non infragruppo può avvenire in occasione:

1. del conferimento di azienda da una **società esterna al gruppo** a una società conferitaria appartenente al gruppo la quale **riporta le perdite**; oppure
2. del conferimento di azienda da **una società del gruppo a una società conferitaria** che **riporta le perdite**, ma non appartenente al gruppo.

In questi casi, l'"omologazione" delle perdite, e quindi la loro libera compensabilità nel gruppo, si dà per realizzata **alla data di efficacia del conferimento**.

Il nuovo regime impone, quindi, che **sia tenuta memoria** per ciascuna società sia dell'**anzianità di gruppo della società** e sia dell'**anzianità delle proprie perdite fiscali**; infatti, in caso di un'operazione straordinaria occorrerà verificare:

- l'**importo delle "perdite infragruppo"** e delle "perdite omologate" che sono in regime di libera compensabilità;
- l'importo delle **"perdite non omologate"**.

Per quanto concerne l'**anzianità di gruppo**, in caso di **conferimento di azienda**, può aversi ad

esempio il caso del:

1. **conferimento in cui conferente e conferitaria**, al momento di efficacia, **appartengono allo stesso gruppo**: la conferitaria **assume l'anzianità di gruppo minore** tra quella della conferente e della conferitaria;
2. conferimento a favore di una **conferitaria di nuova costituzione**: la conferitaria **assume l'anzianità di gruppo della conferente**.

Si assuma il caso di una **società conferente che ha 2 anni di anzianità di gruppo**, e di una società conferitaria che **ha 5 anni di anzianità di gruppo**. La conferitaria ha inoltre **realizzato perdite fiscali negli ultimi 5 anni**. Ai fini dell'applicazione della disciplina del riporto delle perdite fiscali della conferitaria, si avrà che:

- sono sottoposte alle condizioni e ai limiti di cui al [comma 5-bis dell'art. 176, TUIR](#), le **perdite dei 3 periodi d'imposta meno recenti**, in quanto queste **non si qualificano come "perdite infragruppo"** (dato che **vale l'anzianità di gruppo della conferente** di 2 anni, poiché è la minore) e né queste sono al momento qualificabili come "perdite omologate";
- a seguito del conferimento, la **conferitaria assume quindi l'anzianità di gruppo di 2 anni**
- le sue **perdite assumono la seguente anzianità**:
 1. le perdite dei 3 periodi d'imposta meno recenti, se superano le condizioni e i limiti del [comma 5-bis dell'art. 176, TUIR](#), avranno l'anzianità del periodo d'imposta **nel corso del quale è divenuto efficace il conferimento** (in quanto è questo il momento in cui si assume completato il processo di "omologazione");
 2. le **"perdite infragruppo" dei 2 periodi d'imposta** più recenti conserveranno invece intatta la loro originaria anzianità.

La società che riporta le perdite fiscali può, poi, essere **conferitaria di un'azienda** da parte di una società conferente appartenente allo stesso gruppo, e **avere in pancia perdite di tutte e 3 le tipologie**: "perdite infragruppo", "perdite omologate" e perdite diverse dalle precedenti. Se l'equity test **non fosse superato per intero**, e quindi l'ammontare complessivo delle perdite **fosse superiore al patrimonio netto** (contabile o risultante dalla relazione di stima), [l'art. 6, D.M. 27 giugno 2025](#), **fissa un ordine** disponendo che **l'eccedenza delle perdite** riportate dalla conferitaria rispetto al valore del patrimonio netto della società stessa si considera **prioritariamente composto dalle perdite fiscali diverse sia da quelle "infragruppo" che da quelle "omologate"**. Si tratta di una **soluzione favorevole al contribuente**, in quanto vengono preventivamente **consumate proprio le perdite il cui riporto**, per via del limite del patrimonio netto, **sarebbe precluso**.